

N. 5072 di Prot.
del _____

N. 47 Reg. Del



COMUNE DI STIGNANO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - D. L.vo 507/93.-

L'anno millenovecentonovanta **cinque** addi **trenta** del mese di **settembre**
alle ore **17.00** convocato per determinazione del **Sindaco**
ed invitato come da avvisi scritti in data **27.9.1995** consegnati a domicilio dal Mess.
Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) **pubblica**
sotto la presidenza del Sindaco Sig: **CANDIA Francesco** in sessione (2) **straordinari ed urgente**
di (3) convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	CANDIA Francesco	si	8	SQUILLACE Beatrice	si
2	FAVA Mario	si	9	SQUILLACE Raffaele	si
3	IERINO' Francesco	si	10	PERONACE Francesco	si
4	NICEFORO Erminio	no	11	COSENZA Antonio	si
5	VERDIGLIONE Fernando	si	12	NICEFORO Vito	si
6	BUONACCORSI Letizia	si	13	CESARE Nincenzo	no
7	BRUNDI' Rosina	si			

Presenti N. **11**

Assenti N. **2**

Assiste il Segretario Comunale Capo **D.ssa Giovanna MESSINA.**

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di **11** su **13** Consiglieri assegnati al Comune e su **13** Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

Fà una breve relazione ai presenti e informa che la Commissione Comunale per la redazione dei Regolamenti, istituita con delibera di C.C. N° 11/95, ha elaborato un Regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, N° 507, e dell'art. 54, comma 8, dalla legge 08.06.1990, N° 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Dopo alcuni chiarimenti forniti ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, il Presidente invita il Consiglio a votare il punto all'o.d.g., a scrutinio palese per alzata di mano, e si ha il seguente risultato:

Presenti 11, votanti 11, voti favorevoli 11.

Con 11 voti favorevoli viene approvato il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Visto il D. Lgs. 15.11.1993, N° 507;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Vista la legge 142/90;

Visti i pareri espressi dal Ragioniere e dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 e che si riportano in calce alla presente;

A voti unanimi legalmente espressi nelle forme ai legge;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, il Regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993, N° 507.=====

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

F. TO CANDIA

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

responsabile del servizio

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del servizio Ragioneria

F. TO CURCIARELLO

IL SEGRETARIO

F. TO D. SSA MESSINA

PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della legittimità

IL SEGRETARIO

F. TO D. SSA MESSINA

Annotato, per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'impegno di spesa di el cap. del bilancio.....

RESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA


Data.....

IL RAGIONIERE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio **21 NOV. 1995** e vi rimarrà per quindici giorni.

Data **21 NOV. 1995**

IL MESSO COMUNALE



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiglieri in Prot. N.

Data.....

IL SEGRETARIO

F. TO D. SSA LESSINA

NON sottoposta a controllo

(Legge 8 giugno 1990, n. 142)

- ai sensi dell'art. 47 - comma 2°
- (perciò dichiarata immediatamente eseguibile)
- ai sensi dell'art. 47 - comma 2°
- (perché decorso 10 gg dalla pubblicazione)

Data.....

IL SEGRETARIO

Sottoposta a controllo

ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- Per iniziativa Consiglio comunale - (art. 45, 1° comma)
- Per iniziativa Giunta comunale - (art. 45, 1° comma)
- Per richiesta Consiglieri - (art. 45, 2° comma)
- Per richiesta Consiglieri - (art. 45, 4° comma)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per decorrenza dei termini.

Data.....

IL SEGRETARIO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione

CONTROLLATA SENZA RILIEVI AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

Data seduta del.....

Data..... IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VERBA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMUNE DI STIGNANO
PROV. REGGIO CAL.

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE E RISCOSSIONE
DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO 1

Normativa generale

ART. 1

Legislazione

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell'art. 54, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 2

Gestione del servizio - Diritto di privativa

1. L'attività relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica nel suolo e sottosuolo, viene esercitata dal Comune con diritto di privativa.
2. La gestione del servizio è effettuata direttamente dal comune o mediante azienda municipalizzata, ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ovvero con concessione a enti e imprese specializzate, autorizzate dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 3

Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali, su aree coperte adibite a qualsiasi uso, nonché su qualsiasi area scoperta ad uso privato (aree adibite a campeggi, a distributori di carburante e sale da ballo all'aperto), con l'esclusione di quelle aree che costituiscono accessorio o pertinenze di locali ed aree coperte assoggettate a tasse;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di arredamento e di impiego domestico, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili;
 - c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi;
 - d) i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani elencati nelle precedenti lettere a) e b).

ART. 4

Zone nelle quali è svolto il servizio

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti è delimitata come segue:
abitato Stignano centro perimetrato nella sua interezza e per tutte le vie comprese nello stradario di rilevamento del Censimento anagrafico con annesse le C.de Ceramedio, Trivio, S. Saba e Convento.
2. Il servizio è altresì esteso alle seguenti zone con insediamenti sparsi:
 - a) C.da Favaco e Sala per l'intero tratto di percorrenza della strada provinciale da Melissari al bivio SS 106;
 - b) litorale jonico SS 106 per tutto il tratto ricadente nel comune di Stignano dal bivio SS 106 al confine con Riace;

IL SINDACO
Francesco Candia

IL SINDACO
FRANCESCO CANDIA

(D. and G. stamp)

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 5, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 16, la tassa è determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare all'ufficio di Ragioneria in assenza di un ufficio tributi entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 8

Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

1. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali vengono suddivisi nelle seguenti categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, a ciascuna delle quali corrisponde una medesima tariffa:

- a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
- e) locali ed aree adibite ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- f) locali ed aree a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

ART. 9

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 7, comma 3.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annuità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 10

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento, come segue:

IL SINDACO
Francesco Candia

IL SINDACO

costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22\12\86, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consorzi debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 4\10\86 n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 3, n.3), del D.P.R. 10\9\82, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 23, comma 4.

ART. 13

Rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani Tassabilità

1. Sono soggetti alla tassa i locali ed aree destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi ove si producono rifiuti assimilabili, per qualità e quantità, a quelli urbani (art. 39 della legge 146\94).

ART. 14

Rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso, producono di norma rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 15

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

3. La tariffa da applicare è quella della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15\11\93, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

IL SINDACO
Francesco Candia

IL SEGREARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe ...)

ART. 18

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 17, comma 1, è iscritto a cura del Funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano gli articoli 11, 12 escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'art. 298 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 19

Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 17, comma 4, l'ufficio comunale di Ragioneria in assenza di un ufficio tributi, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 17, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreti militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 20

Rimborsi

1. Nel caso di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale di Ragioneria, in assenza di un ufficio tributi, dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso, iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

IL SINDACO
Francesco Gandia

CALE

tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 21.

ART. 24

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 25

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni del Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

ART. 27

Trasmissione al Ministero delle Finanze

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro 30 giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

IL SINDACO
Francesco Candia

IL SINDACO COMUNALE
(Urban Giovanna Maria)

INDICE

TITOLO 1 Normativa generale

Art. 1 - Legislazione	pag. 1
" 2 - Gestione del servizio - Diritto di privativa	" 1
" 3 - Classificazione dei rifiuti	" 1
" 4 - Zone nelle quali è svolto il servizio	" 1
" 5 - Presupposto della tassa ed esclusioni	" 2
" 6 - Aree scoperte	" 2
" 7 - Soggetti passivi	" 2
" 8 - Classificazione delle categorie dei locali e delle aree	" 3
" 9 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	" 3
" 10 - Commisurazione della tassa	" 3
" 11 - Determinazione delle tariffe	" 4
" 12 - Gettito e costo del servizio	" 4
" 13 - Rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani	" 5
" 14 - Rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani	" 5
" 15 - Tassa giornaliera di smaltimento	" 5

TITOLO 2

Denunce - Accertamento della tassa - Agevolazioni - Contenzioso

Art. 16 - Denunce	" 6
" 17 - Accertamento	" 6
" 18 - Riscossione	" 7
" 19 - Poteri del Comune	" 7
" 20 - Rimborsi	" 7
" 21 - Sanzioni	" 8
" 22 - Tariffe della tassa e costo del servizio	" 8
" 23 - Riduzioni	" 8
" 24 - Esclusioni	" 9
" 25 - Rinvio	" 9
" 26 - Entrata in vigore	" 9
" 27 - Trasmissione al Ministero delle Finanze	" 9

IL SINDACO
Francesco Candia

IL SEGRETARIO COMUNICAZIONE